

Progetti di legge regionali e nazionali
di Giovanni Fantozzi

PROGETTO DI LEGGE N. 418/2004

Di iniziativa della Giunta regionale lombarda

POLITICHE REGIONALI PER IL COORDINAMENTO E L'AMMINISTRAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTÀ'

La legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", al capo VII "Tempi delle città", articolo 22, comma 1, prevede che le regioni dettino con proprie leggi norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Ai comuni spetta poi l'adozione di un piano territoriale degli orari.

L'art. 28 della medesima legge 53/2000 istituisce poi il "Fondo per l'armonizzazione dei tempi della città", per concedere ai comuni contributi per l'attuazione dei piani territoriali degli orari e la costituzione di associazioni denominate banche del tempo.

Con la legge finanziaria 2002, il Fondo per l'armonizzazione dei tempi della città è diventato parte del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Con decreto del 18 aprile 2003 le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali sono state ripartite tra le Regioni e alla Regione Lombardia sono stati assegnati quasi un milione e centomila euro per sostenere i piani territoriali degli orari.

Entro il 30 giugno 2004, la Regione Lombardia dovrà provvedere a pubblicare il bando, completare l'istruttoria delle domande di agevolazione, assegnare ai comuni i contributi.

Questo progetto di legge individua nel coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari uno strumento per promuovere la qualità della vita e le pari opportunità tra uomini e donne. Per le donne in particolare, sostiene il pdl, la rigidità degli orari è una delle principali cause di abbandono o di mancato ingresso nel mercato del lavoro, con ciò influenzando negativamente anche sul tasso di natalità.

Il sistema di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articola nei tre livelli: regionale, provinciale e comunale.

Alla Regione spetta il compito di integrare le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali, nonché di promuovere e sostenere l'adozione da parte dei Comuni dei piani territoriali degli orari.

Il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari vengono promossi e attuati nel rispetto di alcuni criteri generali: a) la mobilità sostenibile di persone e merci; b) l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati; c) la riqualificazione degli spazi urbani; d) il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti; e) l'uso del tempo ai fini di solidarietà sociale, attraverso la costituzione di associazioni finalizzate allo scambio del tempo tra gli utenti.

Il provvedimento detta poi i criteri in base ai quali i comuni dovranno realizzare il coordinamento e l'amministrazione degli orari.

Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari.

La Regione Lombardia concede ai Comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari.

PROGETTO DI LEGGE N. 237/2004

Di iniziativa della Giunta regionale marchigiana

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DELLA COSTA

Con questo progetto di legge si vuole autorizzare l'amministrazione regionale ad adottare il "Piano di gestione integrata delle aree costiere", per pianificare, con un programma coordinato ed organico di medio e lungo termine, le azioni regionali a favore della costa, al fine di armonizzare la difesa del patrimonio ambientale del litorale con lo sviluppo delle attività turistiche. Costituirà parte integrante di tale documento il "Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo".

L'attività di pianificazione della Regione in materia dovrà avere alla base i principi dello sviluppo sostenibile e della pianificazione integrata, con il corollario tecnico dell'unità fisiografica, quale criterio di delimitazione delle aree di intervento.

L'azione regionale si può riassumere nelle attività di studio e valutazione delle condizioni del litorale marchigiano al fine di individuare i fenomeni di erosione ed arretramento della linea di costa; tutto ciò è strumentale all'adozione di interventi diretti a difendere la costa e a ristabilire gli equilibri ambientali compromessi, con l'effetto finale di ricostruire le spiagge in crisi strutturale.

La proposta di legge si occupa anche di collocare in un quadro armonico le competenze di Regione ed Enti locali, per determinare un loro diretto coinvolgimento nella fase di realizzazione e nell'onere manutentivo, con il concorso finanziario della Regione.

PROGETTO DI LEGGE N. 458/2003

Di iniziativa della Giunta regionale sarda

NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Questo disegno di legge è attuativo della legge quadro statale in materia di antinquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995.

Dopo aver precisato l'oggetto, le finalità e le definizioni del progetto, vengono dettate le competenze che, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sono assegnate alle province e ai comuni, nonché i poteri sostitutivi che spettano alla Regione, in caso di inerzia o di conflitti tra gli enti minori.

A partire dall'articolo 6, il disegno di legge detta alcune norme specifiche, che riguardano in particolare: vigilanza e controllo, criteri per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale, piani comunali di risanamento acustico, territori con rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, svolgimento di attività rumorose, impatto acustico. La Regione Sardegna definisce inoltre il procedimento necessario per ottenere il titolo professionale di tecnico competente in acustica ambientale.

La legge prevede poi la successiva adozione, da parte della Regione e su proposta delle Province, del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

Infine, per contribuire alla riduzione delle immissioni di rumori nell'ambiente esterno, è prevista la possibilità per le imprese di presentare dei progetti di risanamento acustico, sottoposti alla approvazione da parte dei singoli Comuni.

PROGETTO DI LEGGE N. 466/2004

Di iniziativa della Giunta regionale veneta

NORMATIVA A FAVORE DELLA COOPERAZIONE NELLA REGIONE VENETO

La Regione Veneto rivendica, in un momento di rapida evoluzione del sistema produttivo regionale, di aver sempre perseguito i valori della solidarietà, della tolleranza e del senso di responsabilità.

Ecco allora che la cooperazione rappresenta un esempio di armonizzazione tra l'efficienza, necessariamente richiesta dal processo produttivo, e la solidarietà, che costituisce un elemento intrinseco della mutualità.

Il Veneto è stata una delle regioni in cui l'esperienza cooperativistica ha avuto il suo maggiore sviluppo, dimostrando che la cooperazione è tutt'altro che

incompatibile con la crescita economica. Oltretutto, la mutualità risulta anche un efficace strumento per uno sviluppo economico "sostenibile".

Da queste considerazioni nasce l'idea di una azione di sostegno alla cooperazione articolata sia sul piano aziendale che su quello associazionistico.

Sul primo fronte si avverte sia l'esigenza dell'innovazione tecnologica e della messa in rete delle cooperative, che quelle di capitalizzazione e ricapitalizzazione; ma c'è anche un problema di adeguamento delle dimensioni e di ricercare soluzioni organizzative, nella prospettiva di una futura legislazione europea sulla cooperazione. Sul fronte associazionistico la Regione Veneto reputa che le associazioni tra cooperative svolgano, e sempre più svolgeranno, un ruolo fondamentale per il coordinamento dei rapporti tra le cooperative e le istituzioni regionali, nazionali e comunitarie.

L'art. 6 istituisce l'Albo regionale delle Cooperative la cui tenuta è affidata alle Camere di commercio con la collaborazione delle Associazioni delle cooperative.

Le due innovazioni più importanti contenute nel disegno di legge sono l'attivazione di una Consulta regionale sulla cooperazione e l'istituzione di un Centro studi e ricerche.

La Consulta, cui dovranno partecipare tutte le associazioni di cooperative presenti nella regione, è l'organo di concertazione e di accordo con le istituzioni. Questa consulta ha il compito di individuare le strategie e le priorità nei vari settori della vita delle cooperative, compreso quello del credito cooperativo. Questo compito viene supportato dal Centro studi e ricerche, che deve fornire informazioni approfondite.

PROGETTO DI LEGGE N. 7084

Di iniziativa della Giunta regionale piemontese

ISTITUZIONE IN PIEMONTE DELL'ORGANISMO PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA DI AIUTI, CONTRIBUTI E PREMI COMUNITARI

Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ha soppresso l'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo), ed ha istituito l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), un ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Tale Agenzia, che è subentrata all'AIMA in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore, è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia).

Contestualmente, lo stesso decreto legislativo ha disposto che le Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi con la funzione di organismo pagatore.

Con questo progetto di legge la Regione Piemonte istituisce la FINPIEMONTE S.p.a., Istituto Finanziario regionale piemontese, incaricata di svolgere in Piemonte le funzioni di Organismo pagatore, direttamente o tramite società da essa controllate.

E' previsto il successivo riconoscimento dell'ente, nonché l'adozione di un regolamento da parte della Giunta, che disciplini l'attività dell'organismo.

L'Istituto agirà in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole e con le varie associazioni di produttori agricoli, competenti a ricevere le domande di agevolazioni comunitarie.

La proposta di legge prevede anche la possibilità che la Regione Piemonte concorra negli interessi per anticipazioni concesse, da parte di istituti ed enti esercenti il credito, ai beneficiari degli aiuti comunitari.